

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

**177/2019/R/TLR**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI  
Teleriscaldamento e Teleraffrescamento**

**Orientamenti finali**

**Osservazioni FIPER**

**Milano 12 giugno 2019**

**Fiper - Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili**

**Sede legale** Via Scarlatti, 29 Milano  
**E-Mail** segreteria.nazionale@fiper.it  
**Pec** [fiper@arubapec.it](mailto:fiper@arubapec.it)

**Sede Operativa** Via Polveriera, 50- Tirano (SO)  
**Tel** +39 0342.706278 - **Fax** +39 0342.711973  
**Cod. Fisc.** 97284280159

**Sede di rappresentanza** Via Brenta 13 Roma  
**Website** [www.fiper.it](http://www.fiper.it)  
**PIVA** 04587920960

### ***S.1 Si condividono gli obiettivi generali e specifici dell'intervento di regolazione?***

Si apprezza l'apertura e il confronto avviato da ARERA all'interno del *focus group* con gli operatori del teleriscaldamento a biomassa.

Ciononostante, FIPER invita il Regolatore a considerare negli obiettivi della trasparenza oltre la promozione della concorrenza e la tutela degli utenti del servizio anche la promozione e sviluppo del servizio medesimo.

Risulta inefficace pensare di promuovere il teleriscaldamento esclusivamente aumentando la trasparenza dei prezzi in un mercato in cui gli altri *competitor* rispetto al TLR a biomassa non sono regolati (caldaie a gasolio, pellet, legna, pompe di calore) o attraverso le misure ambientali. Da sottolineare inoltre che se da un lato l'attività regolatoria presuppone un incremento di costi di gestione, dall'altra si registra una situazione di stallo nel riconoscimento dei titoli di efficienza energetica da parte del Gestore dei Servizi Energetici che perdura ormai da circa 2 anni. La combinazione dei due effetti significa per gli operatori "rimanere sul mercato" ed essere competitivi, ottimizzando il processo di produzione e distribuzione, che richiede a sua volta investimenti. Per promuovere fattivamente il servizio di teleriscaldamento efficiente, è necessaria una maggiore interazione/sinergia con il Ministero dello Sviluppo Economico e gli altri Ministeri competenti. Riteniamo estremamente grave e incoerente rispetto agli obiettivi previsti dal d.lgs. 102/2014 e i nuovi target del Piano Clima Energia, il protocollo "Aria Pulita" siglato nei giorni scorsi a Torino in cui il teleriscaldamento efficiente e in particolare a biomassa viene disincentivato a favore di altri sistemi di climatizzazione, oltretutto non regolati.

Ribadiamo che il monitoraggio e la definizione dei prezzi esula dal mandato conferito a ARERA nel d.lgs.102/2014 sia perché non esplicitamente previsto se non nei casi di obbligo di connessione, sia perché il servizio non è nella stragrande maggioranza dei casi del Tlr a biomassa, un servizio di pubblica utilità.

Come già ampiamente argomentato nel corso del confronto nei *focus group*, l'eccessivo dettaglio di informazioni previste all'interno della DCO "Trasparenza" arreca un aggravio gestionale e quindi economico alla maggioranza degli associati FIPER che rientrano nella soglia dimensionale intermedia 6-50 MW.

Ciò premesso, rispetto all'entrata in vigore della disciplina sulla trasparenza, si propone il 1° gennaio 2021, dal momento che dal 1° gennaio 2020 gli operatori saranno impegnati con l'attuazione e gestione degli adempimenti previsti dal RQCT.

### ***S.2. Si condivide la road map e la durata del periodo di regolazione?***

Si condivide la *road map* e la proposta di prolungare a 4 anni la durata del periodo di regolazione.

In considerazione dell'ingente procedura che verrà messa in atto ai fini del rispetto dei dettami della regolazione, si propone di introdurre un margine di flessibilità nelle eventuali verifiche di attuazione almeno nel primo anno di implementazione.

### ***S.3 Si condivide l'applicazione delle nuove regole di trasparenza sulla base delle soglie dimensionali definite dalla RQCT?***

Si condivide il principio di semplificazione secondo le soglie dimensionali. Si evidenzia tuttavia che la soglia 6-50 MW è estremamente disomogenea e riguarda la stragrande maggioranza degli impianti di Tlr a biomassa associati a FIPER.

### ***S.4 Si condivide quanto prospettato in tema di attribuzione degli obblighi di trasparenza in assenza di integrazione verticale?***

Fiper - Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili

Sede legale Via Scarlatti, 29 Milano  
E-Mail [segreteria.nazionale@fiper.it](mailto:segreteria.nazionale@fiper.it)  
Pec [fiper@arubapec.it](mailto:fiper@arubapec.it)

Sede Operativa Via Polveriera, 50- Tirano (SO)  
Tel +39 0342.706278 - Fax +39 0342.711973  
Cod. Fisc.97284280159

Sede di rappresentanza Via Brenta 13 Roma  
Website [www.fiper.it](http://www.fiper.it)  
PIVA 04587920960

Non di pertinenza FIPER.

***S.5 Si condivide quanto prospettato in materia di trasparenza dei contratti?***

Si condivide la semplificazione proposta all'art 5.8 riguardo l'esclusione delle modalità di calcolo per la definizione del prezzo previsto nel contratto di fornitura. L'indicazione della metodologia di determinazione del prezzo definita all'interno della DCO non è esaustiva dei diversi metodi applicati dai gestori. Pertanto, si propone che venga eliminata dal *set* informativo.

Fiper esprime invece forte preoccupazione per il criterio di rateazione proposto all'art. 4.5. Al riguardo, il criterio di calcolo riportato all'art. 4.5. non sembra idoneo ad una regolazione generale della materia, in quanto il superamento della soglia prevista per accedere alla rateizzazione riguarderebbe sempre e comunque le fatture del periodo invernale (dicembre-marzo), determinando un'esposizione finanziaria e quindi un aggravio per i gestori.

Si ritiene che l'opportunità o meno di permettere la rateizzazione dei pagamenti (e quindi la scelta dei casi in cui sia possibile richiedere la stessa), dovrebbe essere rimessa interamente alla discrezionalità del singolo esercente. Si propone quindi di non includere casi di rateizzazione obbligatoria nel documento di regolazione finale.

Pertanto, si ritiene fondamentale non prevedere un obbligo di rateizzazione in capo agli esercenti come previsto all'art. 4.5 dello schema di articolato del provvedimento finale.

Non si rinviene, inoltre, nello schema del provvedimento finale la possibilità di inserire nel contratto un rinvio ai provvedimenti dell'Autorità per ulteriori chiarimenti.

***S.7 Si condivide quanto prospettato in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione e, in particolare, le misure proposte per la gradualità di applicazione di alcuni obblighi? Motivare la risposta.***

Per quanto riguarda la coerenza con le disposizioni normative relative alla fatturazione elettronica, si precisa che i campi di inserimento previsti per la predisposizione delle fatture elettroniche sono limitati e che quindi risulta limitata anche la possibilità di inserire informazioni aggiuntive nella fattura elettronica stessa. Si chiede quindi di provvedere a una semplificazione dei dati richiesti; in particolare si richiede l'eliminazione dei seguenti punti: 5.13 a), 5.14.

Risulta inoltre fondamentale tenere conto di questo aspetto nella regolazione della trasparenza dei documenti di fatturazione, evitando, nella pratica, di imporre agli esercenti l'invio di documenti cartacei o in altro formato aggiuntivi alla fattura elettronica, dal momento che ciò comporterebbe ingenti investimenti in capo agli esercenti per riprogrammare i propri *software* gestionali di fatturazione.

***S.8 Si condivide quanto prospettato in tema di trasparenza sulla qualità del servizio?***

Riguardo il meccanismo proposto di autolettura si propone la sua eliminazione, in quanto nella maggioranza dei casi si attua la telelettura e l'introduzione di un nuovo sistema risulterebbe oneroso e non garantirebbe una maggiore trasparenza.

***S.9 Si condivide la proposta di trasferire nel provvedimento gli obblighi informativi previsti dalla RQCT? Motivare la risposta***

L'art. 9 dello schema di articolato del provvedimento finale prevede alcuni obblighi informativi già previsti dall'art. 33 del RQCT. Per non generare confusione in merito all'adempimento dei singoli

obblighi informativi in capo agli esercenti, si propone di non introdurre obblighi identici a quelli già in vigore.

***S.10 Si condivide quanto prospettato in tema di trasparenza delle prestazioni ambientali?***

Si propone che la pubblicizzazione delle prestazioni ambientali realizzate dal servizio di tlr rimangono a discrezione del gestore del servizio fino al momento in cui non venga definito un quadro legislativo chiaro di riferimento comparativo rispetto alle altre tecnologie presenti sul mercato, per favorire fattivamente la concorrenza e l'efficienza nel settore del riscaldamento civile. Non si condivide la proposta di ARERA che prevede la pubblicizzazione volontaria solo a valle della definizione ed approvazione dall'Autorità medesima della metodologia *standard*.

***S.11. Si condivide quanto prospettato in tema di monitoraggio di prezzi?***

Si ribadisce la posizione espressa da FIPER in premessa, ovvero che il monitoraggio dei prezzi esula dal mandato conferito a ARERA dal d.lgs.102/2014.